

Fonti e studi di Storia Antica
Collana fondata da
SILVIO CATALDI

*Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Studi storici, Ricerca locale – linea b*

Comitato Scientifico: Silvio Cataldi (Torino), Victor Alonso Troncoso (La Coruña),
Claudia Antonetti (Venezia), Elisabetta Bianco (Torino), Pietro Cobetto Ghiggia
(Campobasso), Gianluca Cuniberti (Torino), Dominique Lenfant (Strasbourg),
Robert Weldon Wallace (Evanston)

I volumi pubblicati nella Collana sono sottoposti a un processo di *peer review*
che ne attesta la validità scientifica.

DONO, CONTRODONO E CORRUZIONE

Ricerche storiche e
dialogo interdisciplinare

a cura di

Gianluca Cuniberti



Edizioni dell'Orso
Alessandria

© 2017

Copyright by Edizioni dell'Orso s.r.l.

15121 Alessandria, via Rattazzi 47

Tel. 0131.252349 - Fax 0131.257567

E-mail: info@ediorso.it

<http://www.ediorso.it>

Realizzazione editoriale e informatica: ARUN MALTESE (biblioteca.bear@gmail.com)

Grafica della copertina: PAOLO FERRERO (paolo.ferrero@nethouse.it)

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.1941

ISBN 978-88-6274-699-1

INDICE GENERALE

GIANLUCA CUNIBERTI <i>Premessa</i>	p. IX
CLAUDIA ANTONETTI Gli Antichisti e le indagini sul dono: una prospettiva da riattualizzare	1
STEFANO DE MARTINO “Corrompere” gli dèi nell’Anatolia ittita	15
CAROLINA FERRANDI Corruzione e malversazione nell’impero ittita: tra <i>exempla</i> , normativa e casi concreti	27
DOMINIQUE LENFANT Liens personnels, pots-de-vin ou protocoles ? Les dons du roi de Perse aux ambassadeurs grecs	41
NICOLAS RICHER Pourquoi Sparte a vaincu Athènes en 404. Les pratiques sociales et militaires traduisant une influence sur l’action d’autrui mentionnées par Xénophon dans le début des <i>Helléniques</i>	71
PIETRO COBETTO GHIGGIA La corruzione come ‘reato pretestuoso’ nell’Atene di età classica	101
CLAUDIA ZANAGA L’arbitrato nell’Atene del IV secolo a.C.: varie sfumature di (il)legalità	113
DANIELA MARCHIANDI Contiguità pericolose nell’amministrazione locale dell’Attica classica: affari di famiglia, conoscenze altolocate e doni strategici (a margine del contratto di affitto di una cava di pietra ad Eleusi – <i>SEG LIX</i> 143)	131
MARCO BETTALLI Ricchezza, corruzione, incompetenza: il mestiere di stratego nell’Atene del IV secolo a.C.	179
GIANLUCA CUNIBERTI Il dono, la persuasione, la democrazia: percezione e negazione della <i>dorodokia</i>	197

ARNALDO MARCONE	
Forme evergetiche nella società del Principato: la riflessione senecana	219
PAOLO GARBARINO	
<i>Ad legem Iuliam repetundarum</i> . Profili giuridici della repressione della corruzione in età tardoantica	233
ANDREA PELLIZZARI	
La fenomenologia del «dono» nell'opera di Libanio: un approccio multiforme	271
BERNADETTE CABOURET	
Les cadeaux aux empereurs et aux dignitaires dans l'Empire romain oriental tardif	289
EDOARDO BONA	
<i>Quando strenas do, mihi accipio et ego</i> (Aug. <i>serm</i> 198, 2). Appunti dono e contraccambio nella predicazione di Agostino	309
EMILIANO URCIUOLI	
Un banale circuito infernale. Il 'mercato oblativo' all'origine del campo religioso cristiano	327
MARIA CHIARA GIORDA	
Tra la terra e il cielo: offerte, doni e reciprocità nell'Egitto monastico tardo antico	375
ANDREA NICOLOTTI	
Doni e controdoni nel culto delle reliquie	401
VALENTINA TONEATTO	
Interessi privati e beni della comunità nel discorso ecclesiastico tra Tardo Antico e Alto Medioevo	419
DARIO CANZIAN	
Governare con il consenso: clientele, amicizie, fedeltà e corruzione a Padova tra comune e signoria	433
MARINO ZABBIA	
Corruzione uso politico del dono e crisi del Comune in Albertino Mussato e altri cronisti trecenteschi	455

LORENZO TANZINI Le pratiche elettorali e consiliari dei comuni italiani (XIII-XIV): tra regolamentazione e forzature	471
ANTONIO OLIVIERI Il linguaggio della riforma: retorica della corruzione e ritorno alle origini nella documentazione ospedaliera tardomedievale	493
DANIELA PIEMONTINO «Beneficio pubblico» e «utili particolari» nella Valsesia del Seicento	515
DEBORAH BESSEGHINI Dono e corruzione come vettori di mondializzazione. Il caso di Anita O’Gorman alla vigilia del processo di indipendenza dell’America spagnola (1808-1809)	535
PIERANGELO GENTILE Doni e controdoni tra onore e scandalo: dalla tabacchiera di Carlo Alberto al caso Herz	563
PARIDE RUGAFIORI Italia 1920-1960: dono e corruzione tra etica, politica e impresa. Riflessioni dal caso Gaslini	581
PAOLO SILVESTRI Welfare State e tassazione. Il punto critico della libertà: tra dono e corruzione	587
LUCA BAGETTO Carisma globale contro istituzioni globali? Per un ripensamento dell’eredità politica degli anni ’70	609
PAOLO HERITIER Ambivalenze dei circoli del dono e della vendetta: la giustizia come reciprocità	633
ROCCO SCIARRONE Dono, scambio e capitale sociale. Alle basi della forza e persistenza delle reti mafiose	657

ANTONIO OLIVIERI

Il linguaggio della riforma: retorica della corruzione e ritorno alle origini nella documentazione ospedaliera tardomedievale

1. Le correnti di riforma dell'assistenza hanno attraversato con varia intensità e con esiti tutt'altro che omogenei l'Italia del tardo medioevo. Esse dovettero misurarsi con accese competizioni per il controllo delle risorse che le iniziative caritative rendevano disponibili. Sembra di poter dire, anzi, che in alcuni casi proprio gli ideali e i motivi delle correnti riformatrici avessero contribuito a innescare o ad acutizzare tali competizioni. Si trattava di lotte per assicurarsi il controllo e lo sfruttamento di beni di natura materiale, certo, quali erano le rendite patrimoniali, gli interessi derivanti dal prestito di denaro e derrate, le elemosine, ma anche e altrettanto di natura simbolica, in termini di potere e prestigio sociale¹. Gli interessi in gioco erano insomma rilevantissimi e gli strumenti per farli valere difficili da maneggiare, soprattutto per chi si trovava nella posizione di dover mutare lo *status quo*, per i riformatori insomma. Si pensi, per quanto riguarda i casi più noti, alla necessità di procurarsi una sanzione papale, ineludibile per legittimare le complesse operazioni di soppressione o unione di istituti assistenziali, di trasferimento di beni che i progetti riformatori comportavano, e dei complessi maneggi necessari per ottenere la costosa emanazione della sospirata bolla papale, che poteva farsi attendere per anni. La riforma degli istituti di assistenza, le cui finalità rientravano nella sfera religiosa e dunque nell'ambito normativo del diritto canonico, era una questione assai delicata, la cui legittimazione richiedeva il verificarsi di precise condizioni.

Gli ospedali ricadevano certamente, almeno entro certi limiti, sotto il controllo giurisdizionale della Chiesa ed erano, sempre entro i limiti di cui ora si diceva, regolati dal diritto canonico. Quello dell'individuazione di tali limiti è un punto assai spinoso per gli interpreti. Può essere consolante, anche se non risolve

¹ Sulle riforme ospedaliere tardomedievali si veda la sintesi BIANCHI – SŁOŃ 2006, 7-45. Per le riforme lombarde del Quattrocento si veda soprattutto ALBINI 1993, in partic. 109-127 (e cfr. ora ALBINI 2015); RICCI 2011; importante, anche per le annotazioni sulle elemosine ai 'poveri vergognosi' come elemento di redistribuzione delle ricchezze tutto interno al circuito dell'*establishment* urbano, BERTELLI 1979.

il problema, sapere che anche tra i contemporanei non c'era sempre accordo in proposito. Restando ai fatti che qui si vogliono studiare, verranno richiamati innanzi tutto alcuni episodi interessanti per la questione dello *status* giuridico degli enti ospedalieri medievali. In alcuni *consilia sapientum* del 1349 formulati su richiesta del tribunale dell'arcivescovo di Milano per dirimere la questione se gli ospedali della diocesi ambrosiana che seguivano la regola detta di sant'Agostino (vale a dire gli ospedali non appartenenti a ordini ospedalieri) dovessero o no pagare la decima per finanziare la lotta contro i turchi, uno dei giuristi chiamati a esprimersi (Francesco da Todi) affermava, senza omettere le consuete citazioni, che "tali ospedali sono religiosi"². Passava poi, però, ad esaminare il problema dal punto di vista dei redditi, dicendo che gli ospedali in questione non erano tenuti a pagare la decima, perché "i redditi e proventi degli ospedali sono dei poveri e devono essere dispensati a loro uso", com'era previsto dalla celebre costituzione emanata al concilio di Vienne, la *Quia contigit*, poi compresa nella raccolta delle Clementine, sulla quale si tornerà qui più avanti³, e proseguiva dicendo che i rettori degli ospedali non si appropriano dei redditi degli enti ai quali sovrintendono, anche se è lecito che da tali redditi traggano quanto è necessario a vivere (vitto e vestito), mentre erano tenute a pagare la decima quelle persone ecclesiastiche che si appropriano dei redditi degli enti ai quali sono preposti, come accade per i prelati e altri chierici⁴: "i proventi destinati al sostentamento dei poveri non devono essere destinati ad altro uso, quand'anche

² GAZZINI 2014, 61: "taliam autem hospitalia sunt religiosa ut Extra, De religiosis domibus, Ad hec (X 3.36.4), et rectores eorum appellantur ecclesiastice partes et gaudent privilegio clericali ut numero XVII quaestio IIII Quisquis (Decr. Grat. C. 17, q. 4, c. 21) et De electione scilicet Liber VI (VI 1.6.12)". Non esaminano i testi del *Corpus iuris canonici* citati; essi tuttavia, almeno nel caso di quelli citati nel passo trascritto in questa nota, hanno una attinenza piuttosto generica con il parere espresso. Su Francesco da Todi GAZZINI 2014, 58 nota 11. Su questo gruppo di consilia brevemente anche ALBINI 2002, 179-180, dove si trova l'annotazione relativa al significato del richiamo alla regola agostiniana. Si veda comunque MOLLAT 1982.

³ "nam redditus et proventus hospitalium sunt pauperum et ad eorum usum distribui debent, ut in Clementinis, Quia contigit de religiosis domibus (Clem. 3.11.2) et in lege Orphanotrophos, codex de episcopis et clericis (Clem. 1.3.31)" (Gazzini 2014, 61-62).

⁴ "non autem rectorum ipsorum hospitalium qui tenent instar tutorum et curatorum, ut in dictis iuribus, tales eius rectores prefatos redditus non fatiunt suos, set exinde tamen habere debent victum et vestitum, (...) et per hoc bene potest quod de talibus redditibus et proventibus non debet solvi decima vigore premissae ordinationis, que habet, quod partes ecclesiastice debent solvere decimam de redditibus et proventibus suis ecclesiasticis, ut in multis partibus ipsius ordinationis evidenter apparet, per quod datur intelligi quod per eam tantum comprehendantur ille ecclesiastice persone que faciunt fructus suos, ut sunt prelati et alii clerici" (GAZZINI 2014, 62). Cfr. la glossa alla *Quia contigit* in *Decretales Gregorii papae* 1582, 219: "Nota quod rectores hospitalium non possunt ultra victum et vestitum fructus et redditus convertere in proprios usus, etiam si fructus sint a solo separati".

fosse pio, senza il mandato e l'autorità papali"⁵. Mentre il giurista autore di questo *consilium* affermava che 'tali' ospedali (cioè, occorre intendere, gli ospedali non inquadrati in ordini ospedalieri) erano religiosi, un altro giurista, Giovanni Biagini, anch'egli autore di un parere compreso nello stesso gruppo di *consilia*, affermava recisamente e in termini più generali che gli ospedali dei poveri non sono luoghi ecclesiastici, poiché non godono dell'immunità ecclesiastica, e che dunque i loro proventi non possono dirsi ecclesiastici e, inoltre, che chiunque può destinare la sua casa all'assistenza dei poveri⁶. La distinzione operata sui redditi è importante: tali redditi erano, per loro natura, destinati al godimento di un chierico (e dunque, si può aggiungere, erano benefici), oppure al godimento esclusivo dei poveri (fatti salvi, come si è visto, vitto e vestito accordati all'amministratore ospedaliero). Quest'ultimo fatto, insieme con quello relativo alla necessità dell'intervento papale per disporre in via non ordinaria sui proventi destinati ai poveri, andrà tenuto nel debito conto.

Se ora si torna all'ultimo parere giuridico prima citato, si può dire che esso scontava, da una parte, una tendenza a estremizzare gli argomenti propri di certa letteratura consigliere⁷ (gli ospedali non sono luoghi ecclesiastici), dall'altra ricordava opportunamente un fatto di grande importanza: qualsiasi persona poteva scegliere di destinare la sua casa, i suoi beni, all'assistenza dei poveri. Poteva

⁵ "proventus deputati ad sustentationem pauperum non debent converti in aliud usum, etiam pium, sine auctoritate et mandato domini pape" (GAZZINI 2014, 62).

⁶ "attento etiam quod ordinatio domini nostri pape <dicit> omnium ecclesiasticorum proventuum et circa, sed hospitalia pauperum non sunt loca ecclesiastica, quia nec gaudent immunitate (...), sequitur quod nec proventus ecclesiastici possunt dici immo, et quilibet potest domum suam deputare ad pauperes recipiendos" (GAZZINI 2014, 64). Su quest'ultimo punto basti qui il rimando alla *Summa aurea* di Enrico da Susa a commento di un passo del *Liber extra* (X 3.36.4: "Locus auctoritate episcopi ad usum hospitalitatis deputatus est religiosus et ad mundanos usus redire non debet", FRIEDBERG 1881, 603): "ideo dixit religiosus, ut includat loca religiosa et non consecrata, sicut xenodochia, id est hospitalia et cetera. (...) Et sunt hęc diverse species hospitalium, et talia loca videntur quod quilibet possit facere propria auctoritate, tamen ex quo facta sunt ad curam episcopi in cuius dioecesi constructa sunt, pertinent, qui curare debet, ut officium cui deputata sunt exequatur. (...) quilibet potest fundare locum religiosum, remanente in nomine generali, sed sacrum non potest, nisi auctoritate episcopi" (*Summa aurea* 1574, 1150-1151).

⁷ ASCHERI 2004, 256: nel tardo medioevo si prese a distinguere, sul piano teorico, i *consilia* espressi *in legendo*, vale a dire nel corso dell'insegnamento universitario, da quelli formulati in occasione dei dibattiti giudiziari, dato che si sosteneva che nelle *lecturae* "si rispettano le regole accertate, largamente condivise, si insegnano le *comunes opiniones*, che fanno navigare sicuri nel mondo della dottrina, mentre *in consulendo*, quanto meno quando si operi nell'interesse del cliente, si possono forzare al massimo le possibilità offerte dai testi normativi e dottrinali. Il che ci indica la maggiore, possibile, creatività del *consilium* di parte rispetto all'insegnamento universitario".

bene essere che gli ospedali non fossero (sempre) istituti ecclesiastici, ma l'assistenza dei poveri, in quanto *pia causa*, non era soggetta sempre all'alto patronato ecclesiastico?

Questa menzione della casa privata trasformata in centro di assistenza per i poveri richiama immediatamente alla memoria (per me soprattutto grazie alla lettura di alcuni studi recenti di Paolo Nanni⁸) il datiniano *Ceppo de' poveri* e un passo del testamento che Francesco Datini dettò nel 1410 all'amico notaio Lapo Mazzei: la sua abitazione in Prato, quella per cui aveva speso tanti denari e amorevoli cure, avrebbe dovuto essere "ceppo, granario e casa privata, e non sacra, in niuno modo sottoposta alla Chiesa o ecclesiastici uffici o prelati ecclesiastici o a altra persona ecclesiastica, e che in niun modo a ciò si possa ridurre, ma sempre sia de' poveri e a perpetuo uso de' poveri di Gesù Cristo e loro alimento e emolumento perpetuo"⁹. Il richiamo all'esperienza e alle scelte datiniane consente di accostarsi ai problemi che qui interessano da una diversa prospettiva. Ai fini del presente discorso importano sia la polemica intorno ai costumi del clero sia i riguardi di carattere giuridico: motivi che ebbero un ruolo rilevante nelle scelte testamentarie di Francesco e che sono, in questo come in altri casi, legati tra loro. Le appassionate discussioni che il mercante intrecciò con l'amico notaio Lapo Mazzei intorno alla fondazione caritativa cui Francesco voleva, giunto alla fase ultima della sua vita, legare il suo nome, sono assai istruttive. Le preoccupazioni che muovevano il pio notaio fiorentino a pungolare l'amico, che prendeva troppo piacere in "murare", vale a dire nel far costruire e nel sorvegliare la costruzione del suo palazzo in Prato, e si occupava troppo poco della sua anima¹⁰, derivavano in parte dal fatto che Prato, mentre politicamente era soggetta a Firenze, sotto il profilo ecclesiastico obbediva al vescovo di Pistoia, nella cui diocesi si trovava¹¹. Il punto importante tuttavia non era poi questo,

⁸ NANNI 2016, in partic. 290-296: dove sono citati i passi del testamento del Datini e delle lettere di Lapo Mazzei che cito qui di seguito. Ma si veda anche NANNI 2010.

⁹ LAPO MAZZEI 1880 II, 289-290. Il passo è tratto dalla versione in volgare del testamento del mercante pratese dovuta allo stesso ser Lapo. Alcuni capitoli di un precedente testamento, del giugno 1400, vennero pubblicati in LAPO MAZZEI 1880 I, CIX-CXV: in esso al Ceppo, detto *La casa de' poveri di Francesco di Marco*, lasciava metà dei suoi beni, mentre per l'altra metà designava eredi l'"*hospitale et pauperes Sancte Marie Nove di Florentia et hospitalarium pro dicto hospitali pro tempore existentem*". La seconda parte del testamento in volgare del 1410 è stata pubblicata anche in BRANCA 1986, 555 e seguenti (555 per il passo citato a testo).

¹⁰ "piaccia a Iesù che la vostra [casa] sia verso sè sì lassù, come il palagio avete dificato quaggiù, il quale arete a lasciare": LAPO MAZZEI 1880 I, 8 12, 17, ecc., ma, come scrisse Cesare Guasti, "i rimproveri del troppo murare sono continui, e non finiscono che con le lettere del nostro ser Lapo" (LAPO MAZZEI 1880 I, XC).

¹¹ Questa circostanza generava tensioni di carattere giurisdizionale, che gli enti caritativi pratesi avevano dovuto affrontare già nel corso del XIII secolo: LAPO MAZZEI 1880 I, CXVI-CXVIII. Si trattava di contese di natura simile a quelle contro cui avevano reagito gli ospedali

quanto il fatto che i beni del ricco mercante, che non aveva avuto figli dalla moglie Margherita, alla sua morte sarebbero potuti cadere nelle mani del vescovo, o meglio di un vescovo. Scriveva Lapo all'amico nell'ottobre del 1395, dopo la redazione del primo testamento e prima della redazione del testamento del 1400 e di quello definitivo del 1410: "E ricordivi che, morendo voi senza altro ordine, che 'l vescovo di Pistoia è signore di tutto 'l tesoro vostro, secondo che voi stesso m'avete detto"¹²; e, tre anni dopo: "se voi non provvedete a porre qualche paroluzza in su quello testamento che faceste già, io veggio ch'egli è agevol cosa che 'l vescovo di Pistoia o quel di Firenze abbia tutto l'avere vostro; e consumaronnolo in disfare debiti e in cavalli e in conviti; che, lasciamo star l'anima, ma solo dell'infamia non sarò mai lieto, s'io morissi dopo di voi"¹³. Si doveva insomma provvedere, come si legge in una lettera del gennaio 1399, "acciò i pappalardi, che soleano essere fedeli 'a poveri, non godano il vostro ischernendovi"¹⁴. Nel suo ultimo testamento Francesco provvide non solo, come scrisse il Guasti, a "porre la sua nuova istituzione del Ceppo per i poveri di Prato nella fede di quel Comune", ma anche a proibire che "nelle case del Ceppo si rizzi altare", stabilendo "che in nessun modo l'autorità ecclesiastica vi abbia ragione"¹⁵.

L'argomento polemico ripetutamente adoperato da Lapo ha i toni di un anticlericalismo diffuso e generico, che aveva antiche radici. Esso serviva da presupposto e legittimava sotto il punto di vista religioso una scelta che mirava in modo esplicito a tenere il Ceppo fuori dal novero degli enti beneficiari o, in

che seguivano la regola agostiniana della diocesi di Milano al tempo dell'arcivescovo Giovanni Visconti.

¹² LAPO MAZZEI 1880 I, 115.

¹³ LAPO MAZZEI 1880 I, 210; e continua (211) dicendo d'aver pensato a un modo di provvedere, senza mutare testamento, ma che gliel'avrebbe comunicato "a bocca" e che poi invece inserì in un poscritto alla stessa lettera che si sta ora citando, in modo che "almeno arebbono i poveri di Cristo, a cui lasciaste già, e non i ricchi del diavolo la redità e l'acquisto vostro": gli suggeriva di fare "una brieve carta (...) che noi chiamiamo codicillo" dove prescrivere che, ove fosse morto senza mutare testamento, i poveri di Cristo nominati suoi eredi fossero nominati dal comune di Prato o da dei consoli oppure da uomini di Prato o Firenze ecc.

¹⁴ LAPO MAZZEI 1880 I, 213-214.

¹⁵ LAPO MAZZEI 1880 I, CXV. Testamento: "E finalmente, come altra volta disse averne avuto consiglio, el detto testatore pregò e cauti fecie e detti consoli e 'l comune di Prato e i detti quattro che s'eleggeranno presidenti al detto Ceppo, e suoi tutti altri esecutori predetti, e avvisògli che s'eleggeranno presidenti nella detta sua Casa o Ceppo di sopra ordinato altare e di non farvi oratorio o forma d'altro luogo ecclesiastico, o alcuna altra cosa fare per la quale dir si potesse la detta Casa e Ceppo luogo ecclesiastico; e di poi pe' malivoli, sotto titolo di beneficio, vi s'entri o occuparsi avegnia: la qual cosa è al tutto contro alla mente del detto testatore" (LAPO MAZZEI 1880 II, 300).

ogni caso, dal novero degli enti che in un modo o nell'altro, fosse anche solo per la presenza di un altare al loro interno, potevano rientrare nel gioco della distribuzione dei benefici ecclesiastici. Nelle parole, già citate, del testamento il Ceppo "sempre" avrebbe dovuto essere "de' poveri e a perpetuo uso de' poveri di Gesù Cristo e loro alimento e emolumento perpetuo". Questa volontà, lungi dal costituire un tratto peculiare della scelta datiniana, la si trova posta a fondamento di innumerevoli fondazioni ospedaliere degli ultimi secoli del medioevo e costituì l'argomento principe, sul piano giudiziario, per rivendicare l'esclusione degli ospedali dalle contribuzioni fiscali. Lo si è già visto sopra: "redditus et proventus hospitalium sunt pauperum et ad eorum usum distribui debent". Di qui la distinzione che si poteva operare nelle fila di coloro che erano preposti ad amministrare enti religiosi tra coloro che si appropriavano delle rendite dei patrimoni degli enti che dirigevano, quali i prelati e gli altri chierici, e i rettori ospedalieri che non si appropriavano dei redditi degli ospedali.

Così, per restare nella città di Francesco Datini, nel 1375 un oratore del comune di Prato intervenne in Pistoia a un sinodo diocesano per protestare contro le vessazioni che il clero e gli ufficiali diocesani esercitavano sugli ospedali pratesi della Misericordia e del Dolce "in imponendo dictis domibus seu hospitalibus et ipsorum rectoribus, gubernatoribus et administrationi impositas, datia et collectas, sicut ecclesiasticis benefitiis et locis ecclesiasticis dicte civitatis et diocesis Pistoriensis". La rivendicazione dell'esenzione dai carichi fiscali ecclesiastici poggiava su una ragione tecnico-giuridica (l'ospedale non è un beneficio ecclesiastico) che dipendeva dall'essere l'ospedale costituito da un patrimonio destinato a una funzione esclusiva: il sostentamento dei poveri.

I toni che si è portati a interpretare come polemica contro la corruzione del clero, trovavano certo giustificazione in quanto deprecazione di comportamenti concreti di membri del clero stesso. Essi erano però, e forse ancor più, fondati sul fatto che allo stato clericale, vescovile in particolare, erano connessi doveri e funzioni che implicavano il decoro dell'abito e della cavalcatura, la partecipazione a conviti, l'uso di suppellettili e arredi sfarzosi, quindi spese, debiti e via dicendo. Se si intendeva destinare i propri beni a beneficio dei poveri ed evitare al contempo che tali beni, in tutto o in parte, andassero ad alimentare le spese destinate a sostenere il decoro ecclesiastico, la strada era quella di fondare o beneficiare ospedali o opere pie analoghe.

Affiora insomma, nei testi di cui disponiamo, una tensione che erompe talvolta in toni polemicici e satirici di vivace coloritura, che prende di mira comportamenti che, messe da parte le deviazioni dovute ai vizi che quotidianamente venivano rimproverati ai chierici, avevano la loro legittimazione nell'appartenenza allo stato ecclesiastico. Tensione mai risolta sul piano teorico nel corso del medioevo, e in Italia, per la verità, neppure più tardi.

2. Se questo modo di interpretare i fondamenti e le funzioni dei discorsi anticlericali che leggiamo nelle lettere di uomini pii come Lapo Mazzei, o che si colgono come sfondo di volontà testamentarie orientate al modo di quelle del Datini, se questa interpretazione, dicevo, è corretta, si può provare a leggere sotto questa o una luce simile testi di tipo tutt'affatto diverso. Se ne veda subito uno, una delibera del comune di Cremona di una cinquantina d'anni posteriore ai testi toscani appena visti, emanata con l'intento di promuovere una impresa epocale:

“in questa città e nei suoi dintorni numerosi ospedali sono giunti alla completa rovina a causa della negligenza di ministri, patroni e altre persone deputate a provvedere ad essi. Gli ospedali vengono dati in godimento a individui che non solo non provvedono all'assistenza ma neppure provvedono alla tutela degli ospedali stessi: i proventi e gli introiti di questi ultimi o li convertono nell'uso loro e delle loro famiglie, o li concedono ad altri, o li sperperano e li riducono a nulla”¹⁶.

Molti altri brani simili si potevano citare, coevi o anteriori (o, se è per questo, posteriori, scritti tra Cinque e Settecento attingendo all'arsenale retorico stratificato degli uomini di legge), anche più efficaci nella formulazione, intonati a un dolore più accorato, a espressioni di maggiore scandalo. Se ne vedranno alcuni più avanti. Gli elementi che conviene porre in rilievo sono quelli che, ad avviso di chi scrive, segnano uno scarto tra i comportamenti che qui vengono denunciati e le consuetudini di vita di coloro di cui scriveva Lapo Mazzei al suo amico mercante, i prelati “che soleano essere fedeli 'a poveri”. Se quei discorsi, infatti, si iscrivevano nella tradizione di intimo scontento e di ripulsa delle anime religiose per il secolarismo dei prelati, per quel loro essere in ogni momento mescolati agli affari e alle pompe del mondo, qui vengono invece denunciati fatti che costituiscono vere e proprie violazioni del diritto.

Si vedrà più avanti di quali diritti si denunziasse la violazione. Ora sarà bene ribadire qual è il punto di vista dal quale si osservano qui le vicende legate alle riforme ospedaliere tardomedievali. Il problema è costituito dall'esigenza irrinunciabile, per chiunque agisca con fini di intervento e riforma sul fronte dell'assistenza organizzata nella forma di ente, di legittimare il proprio operare sotto il profilo giuridico.

Naturalmente non si parla qui dell'agire ordinario nel campo amministrativo. Anche esso aveva le sue basi di legittimità, ed esse si rendevano visibili

¹⁶ “plurima fore ospitalia in hac civitate et foris et que ad nichilum devenerunt propter eorum ministrorum negligentiam et patronorum et aliorum quorum officium est talibus providere et dantur in gaudimentum aliquibus qui neque hospitalitate servant sed nec etiam illorum servationi intendunt, imo introitus et proventus illorum aut in usus proprios et familiarum suarum convertunt aut aliis concedunt aut disipant et dispergunt ita ut ad nichilum deveniant”: RICCI 2011, 302.

assumendo forme determinate. Per esempio, per restare nel campo giuridico (ma si potrebbero esplorare le forme di legittimazione religiosa, politica, sociale), peculiari forme documentarie. Si può citare il caso di un atto amministrativo che, pur non potendosi forse qualificare come ordinario, atteneva tuttavia allo svolgimento fisiologico della vita di un ente: la conferma vescovile dell'elezione del rettore di un ospedale. Ho presente un esempio milanese, un diploma che documenta l'incarico conferito dall'arcivescovo di Milano Aicardo da Camodeia al suo vicario di confermare (o infirmare) l'elezione del rettore dell'ospedale sito presso il monastero di San Vincenzo in Prato¹⁷. Il testo è calibratissimo: basterebbe soffermarsi sulla lunga narrazione, mediante la quale Aicardo rendeva note al suo vicario le circostanze istituzionali che rendevano opportuno per l'arcivescovo (che era esule per le note vicende politiche) procedere alla delega del vicario stesso. Non mi soffermo sul testo del provvedimento, anche se sarebbe utile osservare l'articolazione e la complessità del dettato documentario e valutare la precisione e la perspicuità del vocabolario giuridico impiegato nel diploma arcivescovile.

Il rispetto delle forme nei passaggi istituzionali di maggiore rilievo nella vita degli enti ospedalieri e la loro corretta rappresentazione sul piano documentario erano indispensabili e richiedevano competenze specialistiche, ma si esplicavano sul piano dell'ordinaria prassi legale tardomedievale. La soluzione dei problemi giuridici connessi con gli atti di riforma dell'assetto istituzionale degli enti assistenziali presentava sfide assai più impegnative. Tali atti potevano comportare, come sappiamo, veri e propri provvedimenti di eversione legittimata e regolata di enti e di situazioni saldamente definite sul piano del diritto.

Si è visto prima che quanto qui si discute ha sullo sfondo due nodi problematici di notevole rilievo. Da un lato sta quello *status* dei beni ospedalieri che, come si è detto, non erano beni di natura beneficiale. Questo valeva sia in positivo (beni siffatti non potevano essere assegnati in beneficio né goduti come tali), sia in negativo (un ospedale non poteva, a rigore, incamerare beni beneficiati o assimilare beni beneficiati ai beni ospedalieri). Si torni per un momento a Cremona. Nel maggio 1451 papa Nicolò V, accogliendo una supplica presentata dai cittadini cremonesi, incaricava il chierico Giorgio Uspinelli di sovrintendere agli atti giuridici necessari a porre le basi per la fondazione dell'ospedale di Santa Maria della Pietà, incaricandolo di unire all'ospedale che veniva fondato la casa

¹⁷ BASCAPÈ 1937, 102-104, doc. 28 (1319 febbraio 26, Avignone). Cfr., a proposito di nomine e conferme, limitate però all'ambito beneficiale, gli statuti provinciali dell'arcivescovo di Milano Cassone della Torre: *Synodus provincialis 1311*, 28, cap. 30: «Rubrica de fide facienda institutionis post acquisitam possessionem beneficii coram diocesano proprio vel eius vicario».

cremonese dello Spirito Santo detta del beato Facio e tutti gli altri singoli ospedali e luoghi pii della città e diocesi “*dummodo*”, precisava, “*in titulum ecclesiastici beneficii obtineri non consueverint*”¹⁸. L’unione poteva insomma essere decretata soltanto se gli enti da unire non rientrassero tra quelli concessi di consueto in beneficio ecclesiastico. Si trattava una esclusione di tutto rilievo. Pochi mesi dopo il duca di Milano Francesco Sforza, nel manifestare il suo favore per la complessa opera intrapresa, ripeteva, pur senza adottare le stesse identiche parole scelte dal pontefice, che l’annessione degli istituti pii al nuovo ospedale poteva avvenire «*dummodo*» tali istituti «*in titulum beneficii ecclesiastici non succedant*»¹⁹.

La questione così adombrata è, come si può immaginare, assai importante. Dato che qui interessa solo in senso negativo (i beni ospedalieri, e lo stesso ospedale, non sono benefici ecclesiastici) non la si approfondirà ulteriormente, venendo invece all’altra, ovvero alla necessità dell’intervento papale per disporre in via straordinaria dei beni dei poveri (ospedali e altri luoghi pii), vale a dire in provvedimenti di soppressione, unione, annessione, ecc. Tale necessità non si era sempre presentata così imperiosa nel corso del basso medioevo. Quando a Vercelli, nell’ottavo decennio del Duecento, ci si era trovati nella necessità di provvedere per evitare la rovina dell’ospedale di Santa Maria *de Karitate* fondato dal mercante Marco de Morando, il vescovo Aimone di Challant aveva senza ambagi proceduto ad unirlo con l’ospedale di Sant’Andrea²⁰. Le cose più tardi erano mutate. Non dispongo di una cronologia precisa; è certo però che con l’emanazione al Concilio di Vienne della costituzione *Quia contigit* vennero poste le basi giuridiche per imporre l’autorizzazione papale per gli interventi di riforma di cui ora si dovrà discutere.

3. Gli storici si misurano da tempo con il problema “della crisi del modello assistenziale urbano pieno-medievale e due-trecentesco”²¹: taglia piccola o minuscola di alcuni ospedali, eccessiva frammentazione dell’assistenza a livello cittadino, crisi di mezzi e finanze, incapacità di fare fronte alle periodiche emergenze. Si registra l’intervento dei comuni (a Siena, per citare il caso più celebre, a Pisa o anche a Padova e Verona, per esempio, già al tempo dei regimi di popolo duecenteschi)²² e successivamente l’intervento dei regimi signorili; una

¹⁸ RICCI 2011, 309-312 (311 per la citaz.) e cfr. 44 e seguenti.

¹⁹ RICCI 2011, 332.

²⁰ Su questo ospedale si veda MANDELLI 1857, 411-415; FERRARIS 2003, 46-47, 129.

²¹ VARANINI 1997, 112.

²² Per Siena PELLEGRINI 2005; per Pisa RONZANI 1990; per le città venete VARANINI 1997.

crescente influenza del patriziato, soprattutto nella fase quattrocentesca e cinquecentesca²³. Insomma, l'iniziativa laica tendeva decisamente a prevalere, venne anzi talora lodata e promossa dalle stesse autorità ecclesiastiche, come può leggersi per esempio nei celebri statuti dell'arcivescovo di Milano Rampini²⁴, e lo stesso attivismo di alcuni ordini religiosi sul fronte ospedaliero, come l'osservanza francescana, va letto come stimolo nei confronti delle *élites* cittadine ad agire con maggiore decisione in campo caritativo e assistenziale²⁵. Tuttavia dove la "vecchia ospitalità", per riprendere una espressione di Gian Maria Varanini, entrò in crisi (ma altrove continuò a mostrarsi vitale, valgano gli esempi veneti)²⁶, le soluzioni proposte poterono comprendere drastici riassetti del panorama dell'assistenza cittadina, sia che si prefigurassero interventi puntuali (per esempio unioni di un ente all'altro) sia interventi volti a incidere più ampiamente sul piano urbano e extraurbano (come le fondazioni degli ospedali grandi a partire dai decenni centrali del Quattrocento).

La documentazione offre a questo proposito tutta una retorica del disordine, del decadimento, della malversazione, in una parola della crisi di certi piccoli o meno piccoli enti ospedalieri afflitti dalla povertà del patrimonio, dalla infedeltà degli affittuari, dalla rapacità di certi amministratori, interessati soltanto ad arricchire se stessi e le loro famiglie a spese del patrimonio dei poveri. Lo si è visto per il caso di Cremona, ma va qui precisato, per evitare ogni malinteso, che l'uso che qui si fa del termine 'retorica' non è inteso a sminuire la portata della crisi, che era reale, e dipendeva da molti fattori, tra i quali non ultime proprio le malversazioni, e dipendeva poi, in ultima analisi, soprattutto dalle contingenze particolarmente gravi che, nel tardo medioevo, diedero un tono peculiare allo squilibrio strutturale che le società di antico regime sperimentarono per tutto il loro corso tra le notevoli capacità di crescita economica e demografica e l'arretratezza congenita o meglio l'inadeguatezza dei dispositivi tecnici e

²³ Si vedano, tra gli altri, BERTELLI 1979; TERPSTRA 1995 ; D'ANDREA 2007, 49-54.

²⁴ BASCAPÈ 1937, 134-135: "advertentesque quod loca quedam pia in civitate Mediolani constituta, que scole et consortia nuncupantur, et per laicos gubernantur, ut est Domus Pietatis et Misericordie et Sancte Marie de Humilitate et Divinitatis ac Tertii Ordinis Sancti Francisci et Quatuor Mariarum, eo magis commendatur, quo magis ipsorum fructus sine fraude in pauperes Christi, ut decet, ex ordinatione ipsorum locorum, fuerunt dispensati". Apprezzamento non isolato: TERPSTRA 1995, 181-182 illustra il caso coevo dell'abate dei benedettini di S. Procolo di Bologna Luca da Padova, che, nel progettare la riforma dell'ospedale monastico, tracciò un quadro lusinghiero della gestione ospedaliera di alcune confraternite laiche bolognesi.

²⁵ VARANINI 1997, 119-120; sulla predicazione del francescano osservante Michele da Carcano, oltre alla voce biografica RUSCONI 1976, ALBINI 1993, 120-121 (anche su Bernardino da Feltre), ANDENNA 2001 e la bibliografia citata in questi lavori.

²⁶ VARANINI 1997, 136; per la crisi degli ospedali lombardi ALBINI 1993, 109 e seguenti.

scientifici di cui disponevano. E tuttavia la retorica della crisi trovava la sua efficacia primaria nel preconstituire, sul piano delle prassi riformistiche, le basi giuridiche volte a legittimare interventi che violavano gli statuti degli enti caritativi assoggettati a tali azioni di riforma²⁷. Principalmente questo si intendeva all'inizio di questo contributo quando si parlava di eversione legittimata e regolata.

Torniamo alla *Quia contigit*. Si può considerare questa celebre costituzione clementina come il modello di questa impostazione retorica e insieme giuridica? La risposta deve essere recisamente positiva: è difficile sopravvalutare il rilievo che questo testo ha avuto sia per la giurisprudenza canonistica del tardo medioevo e dell'età moderna sia per le connesse prassi riformistiche. Va almeno accennato, tuttavia, che la denuncia della crisi, dello stato di corruzione in cui versa la vita di una comunità religiosa, di un ente grande o piccolo o, persino, dell'intero organismo ecclesiastico, costituiva un espediente argomentativo comune ad ogni discorso di riforma in ambito ecclesiastico: alla denuncia di una condizione di decadimento conseguiva l'auspicio di un ritorno alle origini, alla purezza degli ideali e della vita delle prime comunità o, per quanto più da vicino ci riguarda, agli auspici dei fondatori. Le vicende di cui qui si discute hanno però una loro specificità, dato che le origini a cui si vuole tornare non sono quelle stabilite da padri fondatori ma condizioni fissate dalle volontà di più comuni uomini pii, rispondenti a ideali caritativi condivisi.

Accade talvolta (“contigit interdum”), così inizia la decretale, che i rettori degli enti assistenziali, “cura posposita”, trascurino di recuperare i beni e i diritti degli enti da loro amministrati dalle mani degli occupanti illegittimi e degli usurpatori, accade anzi che permettano che essi vengano annientati e dispersi, che case e altri edifici cadano in rovina, non considerando (ecco il punto) che quei luoghi sono stati fondati e dotati dai fedeli affinché i poveri e i malati di lebbra vi venissero ricevuti e sostenuti. I beni e i redditi di questi enti, ribadisce il testo poco più avanti, “sono destinati dalle generose elargizioni dei fedeli a un *certum usum*” e quindi devono “essere destinati a quell’uso, non ad altro, fatta salva”, naturalmente, “l’autorità apostolica”²⁸.

²⁷ Spunti in questo senso nel breve ma notevole GUALAZZINI 1957.

²⁸ “*Quia contigit interdum quod xenodochiorum leprosariarum eleemosyniarum seu hospitalium rectores, locorum ipsorum cura postposita, bona res et iura ipsorum interdum ab occupatorum et usurpatorum manibus excutere negligunt, quin immo ea collabi et deperdi, domos et aedificia ruinis deformari permittunt et, non attento quod loca ipsa ad hoc fundata et fidelium erogationibus dotata fuerunt, ut pauperes infectique lepra reciperentur inibi et ex proventibus sustentarentur illorum, id renuunt inhumaniter facere, proventus eosdem in usus suos damnabiliter convertentes, quum tamen ea, quae ad certum usum largitione sunt destinata fidelium, ad illum debeant, non ad alium, salva quidem sedis apostolicae auctoritate, converti*”

Ecco dunque la denuncia dell'incuria e della corruzione, la riaffermazione degli scopi delle fondazioni, dotate dai fedeli perché i frutti uscenti dall'amministrazione dei loro patrimoni fossero volti ad un fine determinato, che i loro rettori dovevano perseguire convertendo i proventi della loro amministrazione all'assistenza di poveri e ammalati, non ad altro scopo. La violazione delle finalità che fungono da presupposto alla fondazione di quegli enti costituiva un fatto di estrema gravità e la *Quia contigit* prevedeva in modo esplicito le vie ordinarie per riparare allo stato di dispersione e abuso dei beni ospedalieri:

“Noi, detestando siffatta incuria e abuso, con l’approvazione del santo Concilio, disponiamo che coloro ai quali i detti luoghi, (...), spettano procurino di ricondurli nelle condizioni dovute, riducendo nello stato debito i beni e i diritti occupati, perduti o alienati e non trascurando di costringere i rettori degli ospedali a prestare l'accoglienza e il debito sostentamento ai poveri secondo le facultà e i proventi dei detti luoghi. Nel caso si rivelassero negligenti o insufficienti, ordiniamo agli ordinari del luogo di provvedere, (...), a che loro stessi o altri adempiano a quanto premesso e obblighino i rettori, (...), a fare lo stesso, provvedendo a combattere mediante censura ecclesiastica e altri provvedimenti legali chi volesse opporsi, quale che sia il suo stato o condizione, e chi intendesse sostenerlo”²⁹.

Questi provvedimenti, se applicati, avrebbero ricondotto gli ospedali coinvolti a perseguire gli scopi per cui erano stati fondati. Ogni misura diretta a mutare le condizioni e le finalità stabilite dai fondatori doveva, come si è visto, essere autorizzata dal papa. Tra esse andavano enumerate tutte quelle misure intese a sopprimere un istituto pio, oppure unirlo o annetterlo ad un altro. La costituzione prevedeva quindi in modo esplicito, affidandone l'esecuzione all'ordinario

Clementis papae quinti *Constitutiones*, 3, 11, 2 (FRIEDBERG 1881, 1170-1171); *Concilium Viennense (1311-1312)*, can. 17, in *Conciliarum Oeconomicorum Decreta* 1962, 350-351).

²⁹ Nella traduzione ho ommesso alcuni incisi che per gli argomenti qui affrontati hanno meno importanza; qui riporto il brano nella sua integrità: “nos, incuriam et abusum huiusmodi detestantes, hoc sacro concilio approbante sancimus ut hi, ad quos id de iure vel statuto in ipsorum fundatione locorum apposito aut ex consuetudine praescripta legitime vel privilegio sedis apostolicae pertinet loca ipsa, studeant in praedictis omnibus salubriter reformare ac occupata, deperdita et alienata indebite in statum reduci debitum faciant, et ad ipsarum miserabilium personarum receptionem et sustentationem debitam iuxta facultates et proventus locorum ipsorum rectores praedictos compellere non omittant. In quo si forte commiserint negligentiam vel defectum ordinariis locorum iniungimus ut, etiamsi pia loca praedicta exemptionis privilegio munita consistant, per se ipsos vel alios impleant omnia praemissa et singula et rectores eosdem utique non exemptos propria, exemptos vero et alios privilegiatos apostolica ad id auctoritate compellant, contradictores cuiuscunque status aut conditionis existant ac praebentes eisdem circa praemissa consilium auxilium vel favorem per censuram ecclesiasticam et aliis iuris remediis compescendo”.

diocesano, interventi di riforma di carattere ordinario e, in pari tempo, non escludeva provvedimenti di carattere eccezionale, ma ne riservava l'autorizzazione alla sede apostolica.

Motivi e termini della decretale pontificia riecheggiano in tutta la documentazione relativa ai molti provvedimenti e alle numerose controversie che il moto di riforma della pubblica carità innesco negli ultimi due secoli del medioevo. Alla metà circa del Quattrocento il doge Francesco Foscari, in una ducale indirizzata al podestà di Bergamo, scriveva che la comunità cittadina dominata dalla Serenissima gli si era rivolta per protestare contro l'abate di Sant'Antonio di Vienne. Questi, "a certo tempore citra", aveva iniziato ad imporre ai rettori dell'ospedale bergamasco di Sant'Antonio in Prato di versargli il reddito annuale della questua, che veniva effettuata per conto dei rettori stessi nella città e nel distretto di Bergamo. Il reddito della questua costituiva la dotazione dell'ospedale, assegnata all'ente (così la comunità aveva scritto al doge) più di sessant'anni prima dai cittadini stessi di Bergamo, e dal suo sequestro effettuato dall'abate risultava l'annullamento completo delle attività dell'ente: "in questo modo l'ospedale e il monastero non possono essere portati a compimento, i lavori di fabbricazione restano interrotti, né i poveri possono essere mantenuti e alimentati. Ciò è contrario agli intenti della comunità [di Bergamo] e di coloro che hanno fondato l'ospedale, e causa dolore e scandalo per i nostri fedeli"³⁰. In questo caso specifico l'intervento dell'autorità era richiesto dalla violazione delle intenzioni dei fondatori, cui si aggiungeva, con tutto il peso che aveva sul piano canonistico, in quanto occasione e incitamento al peccato, lo scandalo inflitto ai fedeli, che erano sì fedeli del doge ma erano anche, e prima, fedeli cattolici³¹.

Restando a Bergamo, di pochi anni posteriore alla ducale appena citata è un lungo documento, intitolato innanzi tutto al vescovo, e poi alle maggiori autorità comunali, ai canonici del capitolo cattedrale e ai membri del consiglio cittadino. Costoro, esercitando, come era dovere in particolare del vescovo (e più avanti lo si ribadisce)³², la tutela sui poveri, sugli infermi e su tutte le altre persone degne di misericordia, osservavano che a questo loro compito assai meglio si sarebbe potuto provvedere ove nella città fosse esistito "aliquot dignum et bene institutum hospitale". A Bergamo, tutto considerato, non esisteva un ospedale siffatto. La situazione era anzi deplorabile, dato che

³⁰ "per hunc modum ipsum hospitale et monasterium non potest perfici, nec fabricari, nec in eo pauperes manuteneri et alimentari. Quod est contra intentionem ipsius communitatis ac eorum qui illud hospitale fundarunt, et in displicentiam et scandalum nostrorum fidelium": CHIODI 1958, 507.

³¹ Cfr. HELMHOLZ 2010.

³² "nos Iohannes episcopus praedictus, cui ex iniuncto pastoralis officio cura pauperum, infirmorum ac miserabilium personarum commissa est": CHIODI 1958, 510.

“sia in città sia nei suburbi sono numerosi gli ospedali e i luoghi pii nei quali il culto divino, gli edifici, gli aiuti ai poveri sono trascurati, i redditi vi si consumano in usi diversi da quelli ai quali erano stati destinati”³³.

Quindi, data la negligenza dei ministri di tali ospedali, data l’incuria e la cattiva gestione da parte dei molti individui che erano necessari per la loro conduzione, il vescovo, i magistrati comunali, i canonici e gli anziani della città decretarono che fosse costruito “unum hospitale magnum et generale cum capella, dignitati urbis et necessitati pauperum accomodatum”, intitolato alla Vergine e al glorioso evangelista Marco, protettore della Dominante. Una simile iniziativa, che prevedeva l’unione, annessione e incorporazione di un certo numero di ospedali, necessitava naturalmente della previa autorizzazione sia del dominio veneto sia della sede apostolica³⁴. Quella del doge Pasquale Malipiero giunse l’anno successivo, ottobre 1458: il doge e il suo consiglio risposero all’oratore di Bergamo che approvavano la costruzione dell’ospedale e che avrebbero sollecitato l’autorizzazione papale³⁵. Quest’ultima giunse nel giugno dell’anno seguente, formulata esattamente come ci si potrebbe aspettare che lo fosse, non omessa la notizia, che il pontefice aveva appreso, che la decisione di costruire un ampio e bell’ospedale ad uso dei poveri, unendo ad esso un certo numero di enti ospedalieri preesistenti, era dovuta al fatto che numerosi ospedali dentro e fuori la città di Bergamo e nella sua diocesi impiegavano i loro redditi più per il comodo dei loro ministri che per il sostentamento dei poveri, e che in tali ospedali l’*hospitalitas* era poco o nulla praticata³⁶.

³³ “*curae pauperum, infirmorum aliarumque miserabilium personarum invigilantes, ut tenemur, cognovimus eis comodius uberiusve provideri posse si in ea urbe foret aliquod dignum et bene institutum hospitale, per quod praedictis pauperibus necessaria administrari possint, et animadvertentes nullum esse tale, licet tam in urbe quam in suburbiis plura sint hospitalia et pia loca, quorum divinus cultus, structurae et pauperum subsidia negliguntur, fructusque in alios usus quam fuerunt deputati consumuntur*”: CHIODI 1958, 509-510. Cfr. ALBINI 1993, 109-110.

³⁴ Si prevedeva anche che l’unione degli ospedali avvenisse previa la cessione o la morte dei loro rettori: “*prefatae uniones, annexiones et incorporationes vel altera earum non sortiantur effectum nisi per cessum vel decessum ministrorum ipsorum vel alicuius hospitalium et postquam per serenissimum ducalem dominium Venetiarum huic nostrae concessionis, erectionis, unioni, transactioni, oblationi et omnium ut supra et infra nominatorum voluntati, consensu prestiterit, et ipsa omnia et singula per sedem apostolicam fuerint confirmata et de novo concessa et non ante*”: CHIODI 1958, 512.

³⁵ “*ideo vadit pars quod respondeatur dicto oratori quod (...) sumus contenti quod dictum hospitale costruatur iuxta formam deliberatam per dictam communitatem, et quod scribemus ss. Pontifici et illis cardinalibus qui videbuntur, et sic ex nunc sit captum quod scribi possit pro unione dictorum hospitalium et aliis necessariis, commitemus et oratoribus nostris profecturis ad ss. Pontificem hoc negotium*”: CHIODI 1958, 521.

³⁶ “*attendentes quod plurium hospitalium in ea civitate et extra ac eiusdem doctis fructus*

Come si diceva sopra citando il passo relativo alle vicende ospedaliere cremonesi, esempi di questo tipo si potrebbero facilmente moltiplicare. Nella costituzione clementina e in testi del genere di quello appena visto, che ad essa certamente si ispiravano in modo diretto o meno, ciò che rileva in modo particolare dal punto di vista giuridico (accanto alla gravità dei fatti denunciati, comunque decisiva) è quella nota sul dispendio dei redditi del luogo pio per fini diversi da quelli cui erano stati destinati: «fructusque in alios usus quam fuerint deputati consumuntur», oppure, ancora, in una bolla papale del 1471 per la riforma degli ospedali parmensi, «ipsorum omnium <hospitalium> fructus, redditus et proventus integraliter in sustentationem pauperum infirmorum, peregrinorum et aliarum miserabilium personarum non convertuntur», con quello che segue³⁷.

Più in generale il rispetto delle finalità originarie cui l'ente (e quindi le persone che ne facevano parte, le dotazioni patrimoniali, ecc.) era destinato era basilare: la *causa* canonica dell'unione di un ente a un altro era appunto costituita dalla impossibilità o non volontà di rispettare tali finalità³⁸. Nel caso particolare degli enti fondati da singole persone, per legato pio, la mancata osservanza dei dettati del fondatore, delle sue volontà testamentarie, poneva le basi per un intervento dell'autorità ecclesiastica.

I celebri statuti dell'arcivescovo di Milano Enrico Rampini sono assai chiari sotto questo profilo. L'arcivescovo aveva accertato, cosa che del resto era notoria, che in tutti gli ospedali di Milano, dentro e fuori della città, nei suburbi e Corpi Santi «a causa della cattiva amministrazione, della scarsa cura e diligenza degli amministratori poco e debolmente si è provveduto in passato e tuttavia si provvede alle necessità (...) e tanto più occorre dolersi di questa situazione, in quanto i detti

potius in ministrorum commodum quam pauperum sustentationem convertuntur et in illis aut nulla aut modica servatur hospitalitas”: CHIODI 1958, 522.

³⁷ ALBINI 1993, 109-110; per la situazione ospedaliera parmense si veda anche ALBINI 2002, 155-194 e GRECI 2004, con contributi della stessa Giuliana Albini, di Marina Gazzini e di Adelaide Ricci, che si occupa della travagliata riforma ospedaliera dell'ultimo trentennio del Quattrocento, che vide tra l'emanazione della bolla papale nel 1471 e la sua pubblicazione, avvenuta nel 1482, trascorrere ben undici anni (RICCI 2004).

³⁸ *Liber extra*, 3, 36, 2: “Quia monasterium, quod in fundo Martiano situm est, hostilitate faciente dicitur desolatum, illud tuo monasterio cum omnibus rebus suis, vel quae ei competunt actionibus, perspeximus uniendum” (FRIEDBERG 1881, 603): la cui glossa, “Primo ponit unionem et eius causam”, leggo in *Decretales Gregorii papae* 1582, 1303. Si veda il cap. successivo (X, 3, 36, 3): “De xenodochiis et aliis similibus locis per sollicitudinem episcoporum, in quorum dioecesi existunt, ad easdem utilitates, quibus constituta sunt, ordinentur” (FRIEDBERG 1881, 603). Cfr. il commento al passo della decretale *Summa aurea* 1574, 1152-1153: “Sunt autem 4 causae, quae unionem inducunt. Prima est temporis turbatio seu qualitas (...). Secunda duarum ecclesiarum vicinitas (...). Tertia est paupertas (...). Quarta est religionis deformitas (...) hanc autem causam non notaverunt doctores, sed loco istius dixerunt quod quarta causa erat desolatio vel destitutio clericorum seu monachorum”.

ospedali sono stati istituiti per i poveri»³⁹. Intendeva quindi, per quanto possibile, riparare onestamente a questo male, ritenendo che ciò sarebbe stato «motivo di somma gratitudine per quelle anime che in modo giusto e pio, quando ancora erano rivestite di un corpo umano, avevano istituito e dotato quegli ospedali»⁴⁰ e che, inoltre, sembrava verisimile che i laici tanto più avrebbero sovvenuto gli ospedali («quod eo magis laici manus suas ad hospitalia porrigent») quanto più si fossero resi conto che i redditi di tali enti («quo magis viderint ipsorum fructus») «ad usum pauperum et nichil in sinistrum transire».

In questo caso dunque non ci si proponeva soltanto di raddrizzare deviazioni che tradivano le pie intenzioni dei fondatori e degli altri autori di pii lasciti, ma anche di fare in modo che i cattivi comportamenti non scoraggiassero gli atti di generosità verso gli ospedali e non cessasse, di conseguenza, quel disordine che già si stava verificando a Milano: il «questus elemosinarum ad domos civium». E si va poi avanti, con un testo di rara ricchezza informativa (si pensi al ricordo della lapide, un bassorilievo?, una epigrafe?, dell'ospedale del Brolo)⁴¹ e di rara efficacia. Si ricordi solo che dopo aver dettato le regole di selezione della rappresentanza costituita dai ventiquattro cittadini eletti, che avrebbero agito «auctoritate domini archiepiscopi», ai quali ventiquattro andavano aggiunti i ministri degli ospedali, a formare un solo corpo decisionale, si stabiliva che tale corpo avrebbe dovuto avere «cura della distribuzione dei proventi e redditi degli ospedali, in modo che siano destinati ai poveri di Cristo, come stabiliscono e dispongono le sanzioni canoniche e il diritto comune, e mai siano indebitamente consumate per altri usi»⁴². Dove è il richiamo esplicito alle sanzioni canoniche e al diritto comune pontificio.

³⁹ «ob malam administrationem curam et diligentiam administratorum non quantum debuit, sed parum et debiliter necessitatibus subvenerunt et de presenti subveniunt (...) quod tanto plus dolendum est, quanto hospitalia ipsa propter pauperes fuerunt instituta (...)»: BASCAPÈ 1937, 134, doc. 65-66 (1448 marzo 9).

⁴⁰ «quodquidem ad summam gratitudinem animarum illarum cedere arbitramur, que pie et iuste dum in corporibus humanis fuerunt hospitalia illa instituerunt seu dotaverunt»: BASCAPÈ 1937, 135.

⁴¹ «cessabitque etiam et consequenter questus elemosinarum ad domos civium, postquam pauperibus ipsis in locis hospitalium providebitur sufficienter: imitantesque temporum antiquorum instituta, quibus in hospitali Brolii decanos consortii pauperum, qui laici erant, simul cum ministro ad predictas distributiones fiendas aperte in lapide sculpto in muro dicti hospitalis fuisse legitur»: BASCAPÈ 1937, 135.

⁴² «curam habeant distributionis fructuum et reddituum ipsorum hospitalium, ut in pauperes Christi convertantur sicut volunt et disponunt canonice sanctiones et ius commune decrevit et statuit et nullatenus in alios usus indebite consumerentur»: BASCAPÈ 1937, 135. Cfr. PROSDOCIMI 1941, 212.

Andrebbe forse aggiunto qualcosa sull'assetto giuridico dei legati *ad pias causas*, la sorveglianza sulla cui esecuzione rientrava nella giurisdizione dell'ordinario diocesano⁴³, ma basterà qui avere ricordato che questo è un punto importante per le questioni di cui ci si sta occupando. Se si torna alle soppressioni, annessioni e unioni di enti religiosi, credo di avere chiarito, se mai ce ne fosse stato bisogno, che l'eversione di una fondazione religiosa era un provvedimento assai grave⁴⁴. Nell'esempio sopra citato in nota, tratto dal libro delle decretali di Gregorio IX⁴⁵, è il papa che procede all'unione, facendo salva la giurisdizione dell'ordinario diocesano sull'ente oggetto del provvedimento, che si trovava in una diocesi diversa da quella in cui stava l'ente cui l'altro veniva unito. Si è visto che non mancano casi nel Duecento in cui fu il vescovo a procedere, di sua autorità, a siffatte unioni. Ma successivamente per portare a buon fine un provvedimento del genere divenne necessario un intervento papale, che doveva essere sollecitato nei modi laboriosi e non sempre coronati da successo illustrati, se mi si consente l'analogia, dalle ricerche sulle provviste beneficarie nelle diocesi lombarde⁴⁶.

La necessità di un intervento papale è un elemento che dovette condizionare profondamente gli sviluppi tardomedievali dell'assistenza ospedaliera nella Penisola, ed è una delle ragioni per cui il modello quattrocentesco lombardo di creazione di ospedali grandi non ebbe successo in altre situazioni. Lo si è notato a proposito delle città soggette al dominio di Venezia: "non può venirsi a determinare, nelle città della Terraferma veneta, una situazione che nei contesti istituzionali 'principeschi' poteva facilitare non poco, e di fatto facilitò, le iniziative di accorpamento e centralizzazione di piccoli ospedali, vale a dire un rapporto diretto con la curia romana e la conseguente possibilità di ottenere le indispensabili ratifiche formali degli orientamenti assunti in sede locale"⁴⁷. L'eccezione costituita da Bergamo non limita l'efficacia della riflessione appena letta. Ma non si trattò di negozi di poco momento neppure per i principi: sono note le sofferte trattative che Francesco Sforza dovette condurre con la corte di Roma per ottenere infine, dopo nove anni, la sospirata bolla di approvazione del

⁴³ Si vedano, p. es., le costituzioni provinciali dell'arcivescovo di Milano Cassone della Torre (*Synodus provincialis 1311*, 16-22, capp. 19, 23, 26); e in generale, per le vicende lombarde, NOTO 1957.

⁴⁴ Era sentito come provvedimento grave anche nel caso in cui si trattasse di fondazioni minori, come l'obbligo imposto dal testatore di celebrare messe anniversary: per un interessante caso veneziano del XVIII secolo si veda GRANDI 1997, 86-87 nota 48.

⁴⁵ Sopra, nota 38.

⁴⁶ In CHITTOLINI 1989, si veda in particolare Ansani 1989; ALBINI 1993, 121-125.

⁴⁷ VARANINI 1997, 109.

suo progetto di unificazione ed erezione dell'Ospedale Grande⁴⁸. Sin dall'aprile del 1451 il nuovo duca avviò le pratiche per ottenere il benessere del pontefice, il quale se, come sembra, non era contrario a concederlo, ironizzava però sul fatto che lo Sforza e sua moglie fossero “diventati sì cattolici”⁴⁹. Ora, fossero o meno spontanee le pie intenzioni esibite del duca e dalla sua consorte, è ben noto che la costruzione dell'edificio ospedaliero affidata al Filarete era parte di un progetto complessivo di edilizia pubblica il cui significato andava oltre quello attribuibile di volta in volta alle singole parti⁵⁰. Tuttavia l'ironia del papa è rivelatrice del genere di argomenti cui occorre ricorrere per perorare cause siffatte: non era sufficiente, o non sempre lo era, attingere all'arsenale retorico e giuridico del *sinistrum*, per riprendere un vocabolo usato dall'arcivescovo Rampini, volto a costituire il piedistallo canonistico su cui doveva erigersi l'edificio della riforma. Occorre risultasse ben chiaro come gli intenti volti a promuovere l'iniziativa si iscrivessero entro un orizzonte religioso, qual era il soccorso caritativo dovuto ai poveri dai fedeli cristiani.

D'altra parte (per concludere questo breve contributo) va detto che non erano soltanto le misure di accorpamento a richiedere l'intervento dell'autorità suprema della cristianità. Un esempio, tratto dalla storia mal nota dell'Ospedale della Pietà, ricovero veneziano degli esposti, è interessante, anche se il lacerto di documentazione pubblicato non consente di approfondire l'episodio nei termini dovuti. L'ospedale, fondato da un frate minore nel XIV secolo, fu afflitto sin dall'inizio da molteplici concorrenti esigenze. Nel 1488, di fronte a nuovi e più urgenti bisogni, si trovò nella necessità di ampliare i suoi cespiti di entrata, dato che appariva chiaro che non sarebbero state sufficienti le sovvenzioni che si chiedevano alla *Signoria*. Era necessario l'aiuto papale:

“Scriber se debbi all'orator nostro in corte, et sel bisognerà al sommo pontefice in forma efficacissima, che Sua Beatitudine si degni proveder al ditto Ospedal delli primi beneficii campestri non curati primo vacanti, et praecipue de quelli sono in queste lagune circonvicine a questa città, quali per sito et mal aere suo sono innabitabili et derelitti (...). Et da mò sia preso ch'el non se possi dar alcuna possessione delli benefici predicti se prima la presente deliberazione non haberà havuto debito effetto, habendo tamen prima el consenso, concession del pontefice, ut supra. Et ulterius sia scripto in corte ut supra per impetrare una indulgentia plenaria (...).”

Credo non sia utile indulgere alle ipotesi. Tuttavia, se si tiene a mente quanto si è detto di sopra riguardo al fatto che ospedali e benefici ecclesiastici incidevano

⁴⁸ LEVEROTTI 1981; cfr. PROSDOCIMI 1941, 214.

⁴⁹ LEVEROTTI 1981, 81-82.

⁵⁰ BOUCHERON 1998, pp. 211-239.

su ambiti che, sul piano del diritto, si volevano tenere separati, sembra di poter dire che l'ospedale intendeva farsi concedere benefici che erano ininfluenti per l'economia della cura delle anime e che intendeva farseli concedere previo un mutamento del loro *status* inteso a deprivarli del carattere beneficiale. In ogni caso, il pontefice, che era allora il genovese Giovanni Battista Cybo (Innocenzo VIII), aderì alle richieste e concessioni simili furono ripetute dal successore, papa Borgia (Alessandro VI), pochi anni dopo⁵¹.

BIBLIOGRAFIA

- ALBINI 1993: G. ALBINI, *Città e ospedali nella Lombardia medievale*, Bologna.
- ALBINI 2002: G. ALBINI, *Carità e governo della povertà (secoli XII-XV)*, Milano.
- ALBINI 2015: G. ALBINI, *People, Groups, and Institutions: Charity and Assistance in the Duchy of Milan from the 15th to the 17th Century*, in *A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan. The Distinctive Features of an Italian State*, a cura di A. Gamberini, Leiden, 499-523.
- ANDENNA 2001: G. ANDENNA, *Aspetti politici della presenza degli Osservanti in Lombardia in età sforzesca*, in *Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV*, a cura di G. Chittolini e K. Elm, Atti della XL Settimana di studio del Centro per gli studi storici italo-germanici in Trento (8-12 settembre 1997), Bologna, 331-371.
- ANSANI 1989: M. ANSANI, *La provvista dei benefici (1450-1466). Strumenti e limiti dell'intervento ducale*, in CHITTOLINI 1989, 1-113.
- ASCHERI 2004: M. ASCHERI, *Il consilium dei giuristi medievali*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, a cura di C. Casagnande - C. Crisciani - S. Vecchio, Firenze 2004 (Micrologus' Library, 10), 243-258.
- BASCAPÈ 1937: G. C. BASCAPÈ (a cura di), *Antichi diplomi degli arcivescovi di Milano e note di diplomatica vescovile*, Firenze 1937 (Fontes Ambrosiani, 18).
- BERTELLI 1979: S. BERTELLI, *Patriziati urbani, dignità ecclesiastiche, luoghi pii*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna 1979 (Istituzioni e società nella storia d'Italia, 2), 273-285.
- BIANCHI - SŁOŃ 2006: F. BIANCHI e M. SŁOŃ, *Le riforme ospedaliere del Quattrocento in Italia e nell'Europa centrale*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», n. s., LXIX, 7-45.
- BOUCHERON 1998: P. BOUCHERON, *Le pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique éditairiale à Milan (XIV^e-XV^e siècles)*, Collection de l'École française de Rome, 239, Rome.
- BRANCA 1986: *Mercanti scrittori*, a cura di V. Branca, Milano.

⁵¹ Per tutta questa vicenda si veda GRANDI 1997, 98-100.

- CHIODI 2010: L. CHIODI, *Alle origini dell'ospedale di Bergamo*, in *Miscellanea Adriano Bernareggi*, a cura di L. Cortesi, Bergamo, 499-594.
- CHITTOLINI 1989: G. CHITTOLINI (a cura di), *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, Napoli.
- Conciliorum Oeconomicorum Decreta* 1962: *Conciliorum Oeconomicorum Decreta*, curantibus J. Alberigo - P.-P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi, Freiburg im Brisgau.
- D'ANDREA 2007: D. D'ANDREA, *Civic Christianity in Renaissance Italy. The Hospital of Treviso, 1400-1530*, Rochester (NY).
- Decretales Gregorii papae* 1582: *Decretales Gregorii papae IX suae integritati una cum glossis restitutae*, Romae.
- FERRARIS 2003: G. FERRARIS, *L'Ospedale di S. Andrea di Vercelli nel secolo XIII. Religiosità, economia, società*, Biblioteca della società storica vercellese, Vercelli.
- FRIEDBERG 1881: *Corpus iuris canonici*, editio Lipsiensis secunda post Ae. L. Richteri curas ad librorum manu scriptorum et editionis Romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Ae. Friedberg, Pars secunda, *Decretalium collectiones*, Lipsiae [ripr. anast. Graz 1959].
- GAZZINI 2014: M. GAZZINI, *Verso la riforma ospedaliera. Un consilium sapientis del 1349*, in *Honos alit artes. Studi dedicati a Mario Ascheri per il suo settantesimo compleanno*, a cura di P. Maffei - G.M. Varanini, I, *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Reti medievali E-Book 19/1, Firenze, 55-64 (consultabile all'URL www.ebook.retimedievali.it).
- GRANDI 1997: C. GRANDI, *L'assistenza all'infanzia abbandonata a Venezia: i "fantolini della pietade" (1346-1458)*, in *Ospedali e città* 1997, 67-106.
- GRECI 2004: *L'ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale*, a cura di R. Greci, Bologna.
- GUALAZZINI 1957: U. GUALAZZINI, *Le origini dell'ospedale di Cremona vista nei suoi aspetti giuridici*, in *Atti del primo Congresso di storia ospedaliera (1956)*, Reggio Emilia, 341-347.
- HELMHOLZ 2010: R.H. HELMHOLZ, *Scandalum in the Medieval Canon Law and in the English Ecclesiastical Courts*, «Zeitschrift Der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Kanonische Abteilung 127, CCLVIII, 258-274.
- LAPO MAZZEI 1880 I e II: Ser LAPO MAZZEI, *Lettere di un notaio a un mercante del secolo XIV, con altre lettere e documenti*, per cura di C. GUASTI, I-II, Firenze.
- LEVEROTTI 1981: F. LEVEROTTI, *Ricerche sulle origini dell'Ospedale Maggiore di Torino*, «Archivio storico lombardo», CVII, 77-113.
- MANDELLI 1857: V. MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel medio evo*, II, Vercelli.
- MOLLAT 1982: M. MOLLAT, *Complexité et ambiguïté des institutions hospitalières: les statuts d'hôpitaux (les modèles, leur diffusion et leur filiation)*, in *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, a cura di G. Politi - M. Rosa - F. Della Peruta, 3-12.
- NANNI 2010: P. NANNI, *Ragionare tra mercanti. Per una rilettura della personalità di Francesco di Marco Datini (1335ca-1410)*, Pisa 2010.
- NANNI 2016: P. NANNI, *L'ultima impresa di Francesco Datini. Progettualità e realizzazione del «Ceppo pe' poveri di Cristo»*, in *L'ospedale, il denaro e altre*

- ricchezze. *Scritture e pratiche economiche dell'assistenza in Italia nel tardo medioevo*, a cura di M. Gazzini - A. Olivieri, «Reti Medievali Rivista», XVII, 1, 281-307 (consultabile all'URL <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/496>)
- NOTO 1957: A. NOTO, *Per la tutela dei legati elemosinieri milanesi nel secolo XV*, in *Studi in onore di Armando Sapori*, II, Milano, 729-746.
- Ospedali e città* 1997: *Ospedali e città: l'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI*. Atti del Convegno internazionale di studio tenuto dall'Istituto degli Innocenti e Villa i Tatti (The Harvard university center for Italian Renaissance studies). Firenze 27-28 aprile 1995, a cura di A.J. Grieco e L. Sandri, Firenze.
- PELEGRINI 2005: M. PELLEGRINI, *La comunità ospedaliera di Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto (Siena, 1305)*, prefazione di A. Bartoli Langelì, Pisa.
- PROSDOCIMI 1941: L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello stato di Milano. Dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino (sec. XIII-XVI)*, Milano.
- PULLAN 1982: B. PULLAN, *La politica sociale della Repubblica di Venezia (1500-1620)*, I, *Le Scuole Grandi, l'assistenza e le leggi sui poveri*, Roma (ed. orig. Oxford 1971).
- RICCI 2004: A. RICCI, *La realizzazione della riforma e la sorte degli ospedali minori*, in GRECI 2004, 79-133.
- RICCI 2011: A. RICCI, *I corpi della pietà: l'assistenza a Cremona intorno al complesso di S. Maria della Pietà (XV secolo)*, Cremona.
- RONZANI 1990: M. RONZANI, *Nascita affermazione di un grande "hospitale" cittadino: lo spedale nuovo di Pisa dal 1257 alla metà del Trecento*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*. Dodicesimo Convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia, 201-235.
- RUSCONI 1976: R. RUSCONI, *Carcano, Michele*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIX, Roma 1976, 742-744.
- Summa aurea* 1574: HENRICI CARDINALIS OSTIENSIS *Summa aurea ad vetustissimos codices summa fide diligentiaque nunc primum collata*, Venetiis.
- Synodus provincialis 1311: Synodus provincialis Pergami habita a Castono sive Cassono Mediolani archiepiscopo (a. 1311)*, a cura di C. Castiglioni, Bologna 1935 (*Rerum Italicarum Scriptores*, IX, 3).
- TERPSTRA 1995: N. TERPSTRA, *Lay confraternities and civic religion in renaissance Bologna*, Cambridge.
- VARANINI 1997: G.M. VARANINI, *Per la storia delle istituzioni ospedaliere nelle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Ospedali e città* 1997, 107-155.

